

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 9 aprile 2014, n. 291

Regolamento Regionale n. 3 del 10 marzo 2014, "Disposizioni concernenti l'attivazione di tirocini diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro". Approvazione Modello di convenzione e Progetto formativo individuale per l'attivazione dei tirocini.

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22/02/2008 n. 161;

Vista la relazione di seguito riportata:

Con la **Legge regionale n. 23 del 05/08/2013** "Norme in materia di percorsi formativi diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro" e successivo **Regolamento attuativo n.3 del 10/03/2014** "Disposizioni concernenti l'attivazione di tirocini diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro" approvato con DGR n.391 del 04/03/2014, la Regione Puglia ha disciplinato i tirocini e i percorsi formativi finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato.

I tirocini sono attivati sulla base di apposite convenzioni, sottoscritte dal soggetto promotore e dal

legale rappresentante del soggetto ospitante, in cui sono definiti gli obblighi a carico dei soggetti sottoscrittori corredate del progetto formativo individuale parte integrante e sostanziale delle stesse.

Gli artt. 6 e 7 del predetto regolamento demando al Dirigente del Servizio Formazione Professionale l'adozione del Modello di convenzione e del Progetto Formativo individuale da utilizzare ai fini dell'attivazione delle iniziative in oggetto.

Per quanto su esposto, con il presente Atto si provvede pertanto ad approvare gli schemi allegati alla presente determinazione.

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P. a cura del Servizio Formazione Professionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dallo stesso non deriva nessun onere a carico del bilancio regionale.

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Anna Lobosco

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare il modello di convenzione per l'attivazione delle iniziative di cui alla L.R. n.23/13 e successivo Regolamento attuativo n. 3 del 10/03/2014, allegato al presente atto, quale parte

integrante e sostanziale, composto complessivamente da n. 4 facciate numerate da 1 a 4;

- di approvare il modello di Progetto Formativo individuale allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, composto complessivamente da n. 3 facciate numerate da 1 a 3;
- di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 13/94 e che tale pubblicazione costituisce notifica agli interessati.

Il presente provvedimento, composto complessivamente da n. 10 pagine inclusi allegati:

- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;

- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell'area riservata "DIOGENE", per la dovuta notifica; all'Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici del Servizio per gli adempimenti di competenza;
- sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la dovuta notifica agli interessati.

La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

(Su carta intestata del soggetto promotore)

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

ai sensi dell'art.7 del Regolamento Regionale n.3 del 10/03/2014 di attuazione della L.R. n.23 del 05/08/2013)

Rif. Convenzione n. stipulata in data

TIROCINANTE

Nome e cognome Sesso M F
 Nato a.....ilCittadinanza.....
 Residente in.....via.....n°.....Cap.....Prov.....
 Domicilio (se diverso dalla residenza).....
 Codice fiscale.....
 Titolo di studio.....Data di conseguimento.....
 Ovvero studente iscritto presso.....
 Tel.e-mail.....

TIPOLOGIA DI TIROCINIO E DESTINATARIO (barrare la casella):

tirocinio formativo e di orientamento (destinato ai soggetti che hanno conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi)

- neo-qualificato
(qualifica professionale, qualifica IeFP)
- neo-diplomato
(diploma professionale, diploma di istruzione superiore, certificazione IFTS, diploma ITS)
- neo-laureato
(laurea o altro titolo di livello universitario o post universitario)
- altro (specificare)

Data di conseguimento del titolo:

tirocinio estivo di orientamento (destinato a soggetti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi universitario o c/o istituto scolastico secondario superiore che hanno compiuto il quindicesimo anno di età)

tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro

- inoccupato
- disoccupato (dal.....)
- in mobilità (dal.....)
- in cassa integrazione (dal.....)

tirocinio in favore di soggetti svantaggiati

- soggetto disabile (legge n.68/99)
- soggetto svantaggiato (ex art.4, comma 1 legge n.381/91)
- altre categorie di persone svantaggiate

SOGGETTO PROMOTORE

Denominazione/ragione sociale
 Tipologia soggetto.....
 Codice fiscale/partita Iva
 Legale rappresentante.....
 Sede legale
 Sede operativa che gestisce il tirocinio

Tutor
 Tel. e-mail.....

SOGGETTO OSPITANTE

Denominazione/ragione sociale Sede legale.....
 Codice fiscale/partita Iva
 Tel. e-mail

Legale rappresentante.....
 Settore economico produttivo (rif. ATECO 2007).....
 CCNL applicato

Sede/i del tirocinio
 Stabilimento/reparto/ufficio

Numero totale degli addetti nell'unità produttiva di riferimentodi cui a tempo indeterminato
 Numero dei tirocinanti attualmente ospitati nell'unità produttiva di riferimento
 Area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (rif. Repertorio regionale ovvero codici di classificazione NUP/
 Istat 2011 - ovvero CCNL)

Tutor aziendale designato
 Tel.e-mail.....

INFORMAZIONI SUL TIROCINIO

Periodo di tirocinio: dal al
 Eventuale sospensione del tirocinio (*ad es. per chiusura estiva dell'azienda*): dal al
 Durata effettiva: n. mesi n. settimane ore totali.....
 Orari di svolgimento del tirocinio: dalle ore.....alle ore
 per..... giorni alla settimana (*impegno orario settimanale max 30 ore in fascia diurna come da calendario allegato*)

Figura professionale di riferimento del Repertorio Regionale approvato con D.G.R. n. 327 del 7 marzo 2013 e AD n.1277/2013:

Qualora nel repertorio regionale non si individuasse una figura professionale coerente con l'area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio, è sufficiente indicare le attività svolte dal tirocinante in riferimento a quelle individuate nella suddetta area professionale della Classificazione delle Professioni NUP Istat 2011 - <http://cp2011.istat.it> (indicare una figura professionale con codice a 5 cifre compresa nella Classificazione delle Professioni Istat 2011 -<http://cp2011.istat.it>):

Codice figura: ____ denominazione:.....

Descrizione Competenze possedute in ingresso dal tirocinante

COMPETENZE (abilità e conoscenze)		Contesto di acquisizione (percorso formativo /lavorativo in cui sono state acquisite le competenze indicate)
Conoscenze	Abilità	
1.....	1.....	
2.....	2.....	
3.....	3.....	

Attività previste e modalità di svolgimento (descrivere per esteso l'ambito/area di inserimento, i compiti e le attività assegnate al tirocinante, le modalità di svolgimento, gli strumenti e/o attrezzature utilizzate, metodologie di apprendimento.ecc.).....

Obiettivi formativi del tirocinio (descrivere le competenze da acquisire durante il tirocinio, esplicitando il grado di autonomia da conseguire, anche tenendo conto delle competenze previste nel Repertorio Regionale delle Figure Professioni⁹

Metodologie e strumenti di monitoraggio dell'andamento del tirocinio (colloqui, questionari, ecc.).....

Modalità di verifica in itinere e finale dell'apprendimento

INDENNITÀ

- Importo mensile lordo: Euro.....
- Eventuali facilitazioni: mensa aziendale buoni pasto trasporto
- altro (specificare).....

POLIZZE ASSICURATIVE

INFORTUNI SUL LAVORO INAIL POSIZIONE N.
 RESPONSABILITÀ CIVILE POSIZIONE N
 COMPAGNIA ASSICURATRICE

DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento dell'attività il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e i regolamenti aziendali;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui si venga a conoscenza per ragioni d'ufficio;
- registrare quotidianamente ore e attività svolte (registro presenze, scheda delle attività, ecc.);
- contribuire a redigere , con i tutori designati, la relazione finale sull'esperienza di tirocinio.

Il tirocinante ha diritto:

- ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio, sospensione che non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio;
- ad interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante;
- all'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite;
- alla registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino qualora abbia svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal progetto.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante in caso di mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali, delle norme in materia di sicurezza o a seguito di comportamenti tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi dei propri diritti o interessi.

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE

- Garantire supporto e assistenza al tirocinante, favorendone l'inserimento in azienda;
- monitorare l'andamento del tirocinio, secondo un programma concordato e mediante un confronto periodico con il tirocinante e con il tutor del soggetto ospitante, e intervenire tempestivamente per risolvere eventuali criticità;
- garantire il rispetto di quanto previsto nel progetto al fine di assicurare la qualità del percorso formativo e la soddisfazione del soggetto ospitante e del tirocinante;
- valutare, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio dell'attestazione finale, in cui vengano riportate le attività svolte e le competenze acquisite.

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE

- Favorire l'inserimento in azienda del tirocinante;
- informare il tirocinante sui regolamenti aziendali e sulle norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- promuovere l'acquisizione delle competenze previste, garantendo al tirocinante la necessaria assistenza e formazione, anche avvalendosi della collaborazione di altri lavoratori e/o settori dell'azienda;
- garantire la qualità e la trasparenza del percorso formativo;
- accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante, confrontandosi periodicamente con il tutor del soggetto promotore;
- aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (registri, schede, ecc.);
- esprimere la propria valutazione ai fini del rilascio dell'attestazione finale da parte del soggetto promotore.

TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE

Descrizione del profilo professionale e delle specifiche attività da svolgere nell'ambito del progetto formativo:

.....

Firma per il soggetto ospitante

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del soggetto ospitante.....

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante

Firma per il soggetto promotore.....

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del soggetto promotore

(Luogo)....., (data).....

Schema Convenzione per la realizzazione di tirocini

N. del

(ai sensi dell'art.6 del Regolamento Regionale n.3 del 10/03/2014 di attuazione della L.R. n.23 del 05/08/2013)

TRA

Soggetto Promotore.....
 con sede legale in.....CAP..... Comune Prov di.....
 Codice fiscale.....
 Partita Iva.....
 rappresentato/a dal Sig./Sig.ra.....
 nato/a a.....Prov di.....il.....

E

Soggetto Ospitante

con sede legale in.....CAP..... Comune Prov di.....
 Codice fiscale.....
 Partita Iva.....
 rappresentato/a dal Sig./Sig.ra.....
 nato/a a.....Prov di.....il.....

PREMESSO CHE:

il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro ma una opportunità finalizzata a sostenere le scelte professionali e favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mercato del lavoro, agevolando l'inserimento o il reinserimento anche dei soggetti esclusi o a rischio di esclusione;

il tirocinio non può essere utilizzato: per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo; per attività meramente ripetitive ed esecutive di contenuto elementare; per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;

i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;

i tirocini possono essere rivolti a soggetti che hanno compiuto almeno il sedicesimo anno di età ed assolto all'obbligo scolastico, ovvero per i tirocini estivi il quindicesimo anno di età, ed esser svolti nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 345 del 4 agosto 1999 "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro" e ss.mm.ii.;

i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;

i tirocinanti non possono realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante anche se relativi a profili professionali diversi e anche se svolti presso unità produttive diverse;

i soggetti sottoscrittori si impegnano al rispetto di quanto normato dalla L.R.23 del 05/08/2013 e dal Regolamento Regionale n.3 del 10 marzo 2014;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, presso le sue strutture n. tirocinante/i su proposta del soggetto promotore.
2. Alla presente Convenzione è allegato il Progetto formativo individuale di tirocinio , parte integrante e sostanziale della Convenzione, in cui sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.

Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore, garante della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità formative definite nel progetto formativo individuale :

- favorisce l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante nella predisposizione del progetto formativo e nella gestione delle procedure amministrative propedeutiche all'avvio del tirocinio;
- designa un tutor, in qualità di responsabile didattico – organizzativo, per ogni tirocinante fino ad un numero massimo di dieci tirocinanti, con il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l'attuazione del Progetto formativo;
- trasmette, entro 5 giorni dall'avvio del percorso formativo, la convenzione e il progetto formativo alle r.s.a/r.s.u. o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria, nonché alla Direzione Territoriale del lavoro competente per territorio;
- promuove il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere predisponendo strumenti di verifica dell'apprendimento in itinere e finale in raccordo con il tutor del soggetto ospitante;
- rilascia, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati dell'apprendimento, specificando le competenze, abilità e conoscenze eventualmente acquisite con riferimento ad una figura inserita nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali, approvato con D.G.R. n. 327/2013 o con riferimento alla Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (Istat/Isfol), nonché ogni altro elemento a tal fine utile;
- provvede, in accordo con i Centri per l'impiego competenti per territorio, alla registrazione del tirocinio sul libretto formativo, di cui all'art. 2, co. 1, lettera i), D. Lgs. n. 276/2003 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e ss.mm.ii., Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve aver svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal Progetto formativo;
- contribuisce al monitoraggio regionale dell'andamento dei tirocini e a tal fine redige e trasmette, a cadenza annuale all'Osservatorio del mercato del lavoro della Regione Puglia, un report analitico contenente il numero dei tirocini attivati e conclusi, i risultati in termini formativi ed occupazionali e pubblica lo stesso sul proprio sito internet, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante:

- adempie agli obblighi di legge in materia di: comunicazioni obbligatorie, anche nei casi di proroga o interruzione anticipata del tirocinio; assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi;
- provvede ad inserire il progetto formativo individuale all'interno del sistema SINTESI o altro sistema informativo adottato dalla Regione Puglia;
- individua tra i lavoratori alle proprie dipendenze in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il piano di formazione e designa il tutor responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo per tutta la durata del tirocinio fino ad un massimo di due tirocinanti, ovvero uno, qualora il tirocinante sia soggetto socialmente svantaggiato o disabile;
- assicura al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs.

81/2008, e garantisce ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;

- collabora con il soggetto promotore alle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio, garantendo al tirocinante l'accesso a tutte le conoscenze e le abilità necessarie all'acquisizione delle competenze previste nella figura professionale presa a riferimento nel progetto formativo;
- comunica in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante segnala l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore;
- comunica al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti prescritti dall'art. 3, co. 4, del regolamento regionale e dall'art. 3, co. 5, della L.R. n. 23/2013;
- valuta l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio dell'attestazione finale a cura del soggetto promotore.

Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2013 il soggetto ospitante, consapevole delle sanzioni penali e dell'eventuale decadenza dai benefici, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi richiamate agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, dichiara di:

- a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999;
- c) non aver effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono l'attivazione del tirocinio, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, o attivato procedure di cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto formativo;
- d) non impegnare i tirocinanti per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- e) accogliere nelle proprie strutture un numero di tirocinanti nel rispetto dei limiti numerici indicati all'art. 3, L.R. n. 23/2013.

Art. 4 – Garanzie assicurative

1. Ogni tirocinante è assicurato dal soggetto ospitante:
 - presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 - presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
2. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto formativo.
3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

Art. 5 – Indennità

Il soggetto ospitante eroga in favore del tirocinante, che abbia partecipato ad almeno il settanta per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo, una indennità stabilita nella misura forfettaria minima di euro 450,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge.

Nel caso di tirocini attivati in favore di lavoratori sospesi e comunque di percettori di forme di sostegno al reddito, il soggetto ospitante non è tenuto ad erogare l'indennità di partecipazione fermo restando il diritto del tirocinante al rimborso delle spese sostenute per vitto (buoni pasto nella misura prevista dai contratti di riferimento, ovvero in assenza, nella misura minima esente da imposizione contributiva e fiscale), trasporto su mezzo pubblico, spese per indumenti protettivi qualora necessaria, a fronte della presentazione degli appositi giustificativi.

Art. 6 -- Sospensione e proroga del tirocinio

Il tirocinio si considera sospeso per maternità, infortunio o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio.

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi previsti dalla legge regionale.

Art. 7 – Interruzione anticipata

1. Sono cause di interruzione anticipata per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;
- mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale;
- perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;
- perdita, da parte del soggetto promotore, dei requisiti richiamati in premessa.

2. L'interruzione riferito al singolo tirocinio deve essere comunicata all'altra parte e al tirocinante coinvolto mediante comunicazione scritta.

Art. 8 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione, che può essere riferita anche a più tirocini da attivare, ha validità di un anno dal al

2. La presente Convenzione conserva i suoi effetti per la durata dei tirocini che sono stati avviati in riferimento alla stessa, anche in caso di proroga.

Art. 9 – Sanzioni

Le parti sono consapevoli che, in caso di violazioni, ferme restando le misure sanzionatorie già previste dall'art. 8, L.R. n. 23/2013, saranno applicate le sanzioni di seguito precisate:

- a) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale, oltre alla immediata interruzione del tirocinio di cui all'art. 7, deve considerarsi interdetta, nei dodici mesi successivi al relativo accertamento, l'attivazione di ulteriori tirocini da parte del soggetto promotore e/o del soggetto ospitante responsabile/i della violazione;
- b) nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi di comunicazione in capo al soggetto promotore è fatto divieto allo stesso di attivare ulteriori tirocini nei tre mesi successivi all'accertamento dell'inadempimento e qualora appartenga al sistema regionale degli accreditati e autorizzati, soggetto a provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 10 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Art. 11 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Il soggetto promotore

.....

(Luogo)....., (data).....

Il soggetto ospitante

.....